



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

Regolamento comunale dei servizi sociali

INDICE

TITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1	OGGETTO	pg. 2
Art. 2	FINALITA'	pg. 2
Art. 3	DESTINATARI DEI SERVIZI SOCIALI	pg. 2
Art. 4	TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI	pg. 3
Art. 5	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI	pg. 3
Art. 6	MODALITA' DI ACCESSO	pg. 3
Art. 7	COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI CITTADINI	pg. 4

TITOLO II – I SERVIZI SOCIALI

Art. 8	SPORTELLO SOCIALE	pg. 6
Art. 9	SEGRETARIATO SOCIALE	pg. 6
Art. 10	INTERVENTI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI	pg. 6
Art. 11	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)	pg. 7
Art. 12	CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE (C.D.)	pg. 8
Art. 13	EROGAZIONE DI PASTI SOCIALI	pg. 11
Art. 14	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	pg. 11
Art. 15	BORSE LAVORO	pg. 12
Art. 16	CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI	pg. 13
Art. 17	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	pg. 15
Art. 17.1	VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	pg. 15

TITOLO III - CONCLUSIONI

Art. 18	SOSPENSIONI, REVOCHE E DIRITTO DI RIVALSA	pg. 16
Art. 19	DISPOSIZIONI FINALI	pg. 17

TITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1

OGGETTO

Il comune di Calderara di Reno con il presente Regolamento – nel rispetto delle disposizioni di legge generali e della normativa di settore - disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi l'accesso, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sociali.

Per servizi sociali si intendono gli interventi e le prestazioni socio-assistenziali richiamati espressamente nel presente Regolamento e quelli che, successivamente istituiti, vi saranno assoggettati con appositi atti, in riferimento a quanto indicato nella L. 328/00 art. 1 comma 2 e successive modificazioni.

Il sistema di accesso, organizzazione ed erogazione dei servizi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità. E' garantita la parità di trattamento contro ogni discriminazione, fermo restando il principio di non-uniformità delle prestazioni le quali, in relazione alle condizioni personali e sociali, dovranno essere peculiari ad ogni singolo caso.

Art. 2

FINALITA'

Il Comune persegue l'obiettivo di tutelare la dignità e l'autonomia della persona, prevenendone gli stati di disagio e/o emarginazione e promuovendone il benessere psico-fisico e relazionale tramite una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze etniche, socio-culturali o religiose, delle volontà e degli stili di vita espressi da ciascun individuo.

In particolare il Comune persegue le seguenti finalità:

- ❖ sostenere, anche temporaneamente, persone o nuclei in difficoltà promuovendo in loro azioni e percorsi positivi di cambiamento rivolti al miglioramento delle proprie condizioni di vita;
- ❖ garantire la permanenza dei singoli o dei nuclei nel proprio contesto di vita laddove non sussistano condizioni di pregiudizio fisico, psichico o sociale, limitando il ricorso alla istituzionalizzazione;
- ❖ promuovere il benessere della popolazione favorendo processi di comunicazione e di integrazione fra tutte le risorse presenti nel territorio (comprese le reti informali, le associazioni di volontariato e il privato sociale) e le istituzioni pubbliche.

Il Comune persegue attivamente l'integrazione dei servizi sociali con i servizi sanitari, nel rispetto delle normative vigenti, attraverso accordi con le Aziende Sanitarie territoriali o con altri soggetti riconosciuti oppure attraverso altre forme di gestione.

Art. 3

DESTINATARI DEI SERVIZI SOCIALI

I servizi sociali in oggetto sono erogati ordinariamente alle persone **residenti** nel comune di Calderara di Reno.

I suddetti servizi possono essere destinati anche a persone domiciliate nel territorio comunale, o temporaneamente presenti nello stesso, qualora si verifichi una indifferibile necessità socio-sanitaria o socio-assistenziale che non possa essere tempestivamente soddisfatta dal comune italiano o dallo stato estero di appartenenza. In questi casi, il comune di Calderara di Reno, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente o da accordi bilaterali, potrà rivalersi sui comuni di residenza o gli stati di provenienza per gli oneri connessi alle prestazioni eseguite.

Art. 4

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie funzioni, gli Operatori Sociali sono tenuti secondo il proprio codice deontologico al segreto d'ufficio e al segreto professionale, nonché alla conservazione riservata della documentazione relativa ai dati degli utenti, con particolare riferimento a quella contenente informazioni che riguardino la salute, gli orientamenti sessuali, le credenze religiose.

In ogni caso il trattamento di dati relativi all'utenza dovrà avvenire ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 196/03 e successive modificazioni) e dai regolamenti comunali in materia di trattamento dei dati e di accesso agli atti.

Art. 5

PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

La programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi in oggetto sono di competenza dei Servizi Sociali comunali (nell'ambito del Settore Servizi alla Persona) che operano in relazione ai bisogni della popolazione, agli indirizzi stabiliti dai competenti organi politici dell'Amministrazione comunale e con riferimento alle vigenti normative, agli atti di programmazione nazionale, regionale e territoriale.

Il Comune promuove e favorisce forme nuove di gestione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni anche a livello sovra-comunale (Accordi di Programma, Protocolli d'intesa) e/o attraverso nuovi soggetti appositamente creati.

Il Comune promuove, sostiene e valorizza l'iniziativa di altri enti e/o di soggetti privati operanti nel territorio anche in forma associativa, cooperativa o volontaria, al fine di erogare prestazioni ed interventi di carattere socio-assistenziale. Tali enti e soggetti privati dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità, ove previsti dalle normative vigenti, ed operare in forma integrata con la rete dei servizi comunali e sovra-comunali.

Art.6

MODALITA' DI ACCESSO

Per l'accesso alla rete dei servizi sociali deve essere presentata una domanda presso gli uffici comunali competenti (Sportello Sociale di cui al successivo art. 8) dai seguenti soggetti:

1. direttamente dal cittadino interessato;
2. da un congiunto o da altri soggetti che con l'interessato (qualora questi sia impossibilitato a presentare direttamente la domanda) intrattengano consolidati e verificabili rapporti di cura, anche se non legati da vincoli familiari.

I Servizi Sociali provvedono ad istruire il relativo procedimento amministrativo nei termini previsti dalle normative vigenti.

I Servizi Sociali comunali possono avviare la propria attività anche:

- sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza, nell'ambito della propria funzione istituzionale;
- su segnalazione di enti che operano nel campo dei servizi alla persona;
- per disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'accesso ai Servizi Sociali consiste in:

- ❖ accoglimento della domanda e analisi del bisogno;
- ❖ valutazione professionale del caso ed eventuale elaborazione del progetto di intervento.

Il mutamento della situazione sociale personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso ai servizi comporta sempre una ridefinizione degli interventi e/o delle prestazioni, o l'eventuale cessazione dell'erogazione degli stessi.

Art. 7

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI CITTADINI

La compartecipazione economica alla spesa da parte degli utenti dei servizi “**Assistenza Domiciliare**” e “**Centro Diurno**” è stabilita anche in riferimento ad eventuali accordi o forme di gestione definiti a livello sovra-comunale, in relazione alla capacità economica dell'utente sulla base del valore dell'attestazione ISEE, presentata ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e successive modificazioni, e come acquisito dal “Regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modificazioni.

In particolare è prevista compartecipazioni da parte delle famiglie tramite corresponsione:

1. per il Servizio di Assistenza Domiciliare, di una retta mensile forfetaria, non direttamente proporzionale al numero delle prestazioni ma differenziata sulla base delle tipologie di intervento individuate nel successivo art. 11;
2. per il servizio di Centro Diurno, di una retta mensile in parte forfetaria, differenziata sulla base delle tipologie di intervento individuate nel successivo art. 12, e in parte proporzionale ai giorni di frequenza.

Ai fini della determinazione della retta, quale prestazione agevolata, l'utente deve presentare, entro i termini stabiliti annualmente dal servizio competente, la attestazione relativa al valore ISEE del proprio nucleo familiare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-bis comma 7 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, per il servizio di assistenza domiciliare e centro diurno per anziani il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente, dal coniuge/convivente *more uxorio* e soggetti a loro carico ai fini IRPEF. L'eventuale estrazione viene effettuata dal servizio competente, anche attraverso collaborazione con soggetti esterni.

La retta massima è pari o inferiore al costo del servizio, decurtato di un importo pari agli oneri sanitari rimborsati e da altre eventuali entrate.

Chi non presenta la documentazione per il calcolo dell'ISEE, sarà tenuto al pagamento della retta massima.

La retta mensile attribuita è personalizzata con rapporto direttamente proporzionale al valore ISEE, secondo aliquote fissate dalla Giunta Comunale. Con deliberazione della Giunta Comunale verrà fissato l'importo minimo e massimo della retta stessa e le fasce di reddito ISEE al cui interno la retta è personalizzata.

La Giunta può fissare una soglia di reddito ISEE al di sotto della quale la retta è automaticamente uguale a zero.

La retta degli utenti privi di assegno di accompagnamento può essere ridotta di un importo fissato dalla Giunta Comunale.

Per il Centro Diurno la Giunta Comunale si riserva la facoltà di stabilire una quota fissa mensile, indipendente dalla frequenza dell'utente, a parziale copertura degli oneri fissi del servizio.

Il cittadino è tenuto a presentare una nuova attestazione qualora intervengano sostanziali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche anche in corso di validità della attestazione precedente.

La nuova retta spettante avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione.

Qualora l'utente acceda al servizio dopo il 15 del mese, o cessi dal servizio prima del 15 del mese, avrà una riduzione del 50% della retta.

Tale riduzione viene riconosciuta anche in caso di sospensione motivata del servizio per periodi continuativi pari o superiori a 15 giorni nello stesso mese.

La quota fissa per il centro diurno è ridotta in proporzione sulla base delle settimane di chiusura del servizio.

Le rinunce al servizio presentate al Comune verranno automaticamente accolte e non verrà pertanto effettuato l'addebito della eventuale quota fissa mensile a partire dal mese successivo a quello in cui si è effettuata la rinuncia.

La compartecipazione economica alla spesa da parte degli utenti per i servizi **“Pasti sociali”** e **“Trasporti sociali”** è prestabilita indipendentemente dalla capacità economica dell'utente in relazione ai costi dei servizi nonché in riferimento ad eventuali accordi o forme di gestione definiti a livello sovra-comunale.

E' facoltà del Comune accordare, in via straordinaria, eventuali esenzioni o agevolazioni tariffarie rispetto alla compartecipazione economica dovuta da parte degli utenti per i servizi loro erogati, su proposta dei Servizi Sociali – con validità di un anno - motivata da particolari condizioni di indigenza economica determinata da situazioni contingenti.

Nel caso di urgenza temporale rispetto all'attivazione di un intervento, supportata da relazione sociale e verificata la copertura finanziaria, si potranno attivare immediatamente e a titolo gratuito gli interventi ritenuti improcrastinabili, indicandone la durata che dovrà avere necessariamente carattere di temporaneità, riservandosi di verificare entro 30 giorni il livello di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Il Comune si riserva di disporre **accertamenti e controlli** ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)” e successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto assistito.

Nel caso che l'erogazione di alcuni servizi sociali sia effettuata a livello sovra-comunale (con riferimento a nuove e/o diverse forme di gestione indicate dall'art. 5 del presente Regolamento) i criteri e le modalità di un'eventuale compartecipazione economica da parte degli utenti potrà essere ridefinita sulla base degli accordi stipulati fra i comuni interessati.

TITOLO II - I SERVIZI SOCIALI

Art. 8

SPORTELLO SOCIALE

Lo Sportello Sociale rappresenta il punto unico d'accesso da parte della cittadinanza ai Servizi Sociali ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modificazioni.

Lo Sportello Sociale svolge le funzioni di :

- accoglienza e ascolto del cittadino in condizione di bisogno
- prima valutazione del bisogno presentato
- informazione e orientamento all'utenza
- segretariato sociale (v. successivo art. 9)
- accompagnamento dell'utente verso altri servizi

In caso di rilevazione di un bisogno semplice (richiesta di informazioni, chiarimenti, aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche), lo Sportello Sociale esaurisce la propria funzione nel contatto diretto con il pubblico.

In caso di rilevazione di bisogni complessi, ovvero che richiedono una presa in carico della situazione da parte del Servizio Sociali e/o un approfondimento successivo con l'eventuale intervento di altre figure professionali, l'operatore dello Sportello accompagna il cittadino verso i servizi competenti indicandogli le opportunità a disposizione e il referente (**responsabile del caso**) per ogni successivo approfondimento della situazione, fermo restando la possibilità di individuare ulteriori percorsi in base ad accordi sovra-comunali o disposizioni di legge.

Art. 9

SEGRETARIATO SOCIALE

Per interventi di "segretariato sociale" si intendono il disbrigo di pratiche burocratiche, l'affiancamento degli utenti nel rapporto con altri servizi, l'elaborazione di materiale informativo, i contatti con altri enti, ecc.

Tali interventi sono assicurati dai Servizi Sociali sia nelle situazioni di semplice sostegno ai cittadini che nei casi più complessi.

Laddove è possibile, è intento dell'Operatore Sociale coinvolgere l'utente nella gestione delle pratiche che lo riguardano perché ne sia quanto più attore autonomo.

Per gli interventi di "segretariato sociale" non è richiesta alcuna contribuzione da parte degli utenti.

Art. 10

INTERVENTI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI

Nell'ambito dei Servizi Sociali comunali operano figure professionali specializzate che svolgono le funzioni di Sportello Sociale, consulenze, colloqui individuali e di gruppo, sostegno psicologico e relazionale, orientamento, supervisione a studenti tirocinanti, mediazione familiare, interventi educativi.

Per gli interventi degli Operatori professionali dei Servizi Sociali non è richiesta alcuna contribuzione da parte degli utenti.

Art. 11

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

L'assistenza domiciliare è il complesso di interventi socio-assistenziali fra loro integrati tesi a :

- favorire il recupero psico-fisico e sociale degli utenti conservando al massimo l'autonomia della persona;
- impedire la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza e d'isolamento sociale;
- permettere ai cittadini più esposti e a rischio d'emarginazione di restare il più a lungo possibile nel proprio ambito familiare e sociale d'appartenenza;
- coniugare l'ambiente di vita con le risorse del territorio.

A) TIPOLOGIA DI UTENZA

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) - gestito a livello comunale o sovra-comunale - viene erogato a favore delle seguenti tipologie di utenza:

- Cittadini ultra-sessantacinquenni soli o conviventi con familiari, qualora si trovino in condizioni di parziale o completa non autosufficienza;
- Persone diversamente abili, invalidi civili, portatori di patologie croniche, o non in grado di provvedere a sé anche per difficoltà relative alla sfera psichica e sociale e conseguentemente a rischio di istituzionalizzazione.

B) TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi di assistenza domiciliare sono personalizzati secondo un "piano di assistenza individualizzato" redatto dall'Assistente Sociale responsabile del caso e concordato con l'utente prima dell'avvio del servizio e si realizzano secondo le seguenti tipologie di prestazione:

a) Dirette sulla persona

1. Aiuto nell'igiene della persona;
2. Aiuto nella mobilizzazione/deambulazione;
3. Aiuto nell'assunzione dei pasti;
4. Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione sotto il controllo del medico (prevenzione piaghe da decubito, effettuazione di medicazioni semplici, controllo nell'assunzione di farmaci, ecc.);
5. Interventi socializzanti;

b) Indirette sulla persona

1. Aiuto per il governo della casa;
2. Attivazione del medico di base o servizi specialistici territoriali;
3. Collaborazione/integrazione con operatori sanitari;
4. Segretariato sociale;
5. Consegna pasti a domicilio.

Le prestazioni svolte a domicilio dell'utente possono avvenire in collaborazione con i familiari e/o assistenti familiari presenti, secondo quanto indicato nel piano personalizzato.

Le tipologie di prestazione hanno una gradualità diversificata in considerazione dell'intensità dell'intervento:

INTERVENTO MOLTO INTENSIVO: Ad alta intensità e durata; garantisce più interventi quotidiani.

INTERVENTO INTENSIVO: Ad alta intensità e durata; garantisce almeno cinque interventi settimanali.

INTERVENTO DI MEDIA INTENSITA': Di media intensità e durata.

INTERVENTO SALTUARIO: Settimanale o quindicinale di controllo e supporto.

INTERVENTO DI BREVE DURATA – QUOTIDIANO: Intervento quotidiano di breve durata.

C) DOMANDA DI ACCESSO AL S.A.D. – ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

I Servizi Sociali accolgono le richieste di attivazione del S.A.D. e valutano in merito all'opportunità dell'attivazione del servizio secondo la seguente modalità:

- attivazione immediata in caso di certificata urgenza
- inserimento in graduatoria (lista d'attesa)

Il passaggio dalla lista d'attesa al servizio attivo avverrà sempre su valutazione del responsabile competente e in considerazione di alcune priorità:

1. gravità della situazione globale:
 - emergenza socio-assistenziale;
 - grado di non-autosufficienza;
 - presenza o meno di risorse familiari e parentali;
 - entità delle risorse economiche (in base a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento);
2. ordine cronologico di presentazione della richiesta.

D) EROGAZIONE DEL S.A.D.

Il funzionamento operativo del Servizio di Assistenza Domiciliare (giorni, orari, periodi) è definito da specifici atti adottati dai competenti organi comunali o sovra-comunali.

Le prestazioni del S.A.D. sono effettuate da operatori qualificati in possesso dei requisiti specifici previsti dalle normative vigenti.

Le prestazioni inoltre possono essere effettuate anche in collaborazione con l'Azienda USL, sulla base di appositi e specifici accordi (pure a livello sovra-comunale) in materia di assistenza domiciliare integrata.

E) DIMISSIONI

La interruzione definitiva del servizio può avvenire nei seguenti casi:

- rinuncia scritta da parte dell'utente;
- decesso dell'utente;
- cambio di residenza dell'utente;
- inserimento in strutture residenziali;
- morosità da parte dell'utente;
- su valutazione dei Servizi Sociali e dell'Unità di Valutazione Geriatrica, nel caso che le condizioni psico-fisiche dell'utente non consentano più un'adeguata assistenza da parte degli operatori a domicilio ma si renda necessaria una diversa tipologia di intervento di assistenza.

Art. 12

CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI (C.D.)

Il Centro Diurno Assistenziale si configura quale presidio socio-assistenziale a carattere semi-residenziale ai sensi della normativa vigente (L.R. 5/94, Direttiva Regionale 564/00, L.R. 2/03,) e successive modificazioni ed è inserito nella rete dei servizi sociali rivolti alla popolazione ultrasessantacinquenne o adulta con problematiche legate all'età senile.

Il Centro Diurno svolge le seguenti funzioni:

- 1) sostegno e aiuto a coloro che, per motivi connessi a patologie psico-fisiche e/o a situazioni di isolamento relazionale, necessitano di un contesto protetto;
- 2) stimolazione, riattivazione e mantenimento delle residue capacità psico-fisiche dell'assistito nel suo contesto familiare, mediante l'offerta alla famiglia di un sostegno di assistenza, intermedio o preliminare ad un'eventuale istituzionalizzazione;

- 3) integrazione, sostegno, tutela, socializzazione, riattivazione e mantenimento delle residue capacità dell'assistito, attraverso lo svolgimento di attività specifiche;
- 4) stimolo e coinvolgimento dei familiari nella predisposizione del programma assistenziale individualizzato. A tal fine vengono promossi incontri periodici con ogni singola famiglia.

A) TIPOLOGIA DI UTENZA.

Tipologia di utenza:

- Persone ultra-sessantacinquenni e/o Adulti con patologie geriatriche certificate dalla Unità di Valutazione Geriatrica che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a. “Persone parzialmente autosufficienti”, con problemi di tipo relazionale, carenti di reti sociali di supporto e a rischio di emarginazione, bisognose di sostegno psicologico e/o di sorveglianza durante la giornata.
 - b. “Persone non autosufficienti medio-lievi”, con problemi di limitazione della mobilità o patologie invalidanti, involuzioni senili, anche con lieve demenza o stati confusionali, nonché in condizioni di solitudine ed emarginazione.

Potranno accedere al Centro Diurno anche cittadini residenti in altri Comuni del Distretto sanitario di Calderara di Reno che ne abbiano fatto domanda solo in caso di:

- assenza di cittadini residenti in lista d'attesa;
- esistenza di specifici accordi a livello sovra-comunale.

B) DOMANDA DI ACCESSO AL CENTRO DIURNO

I Servizi Sociali valutano le richieste di accesso al Centro e decidono sull'opportunità dell'attivazione del servizio seconda la seguente modalità:

- attivazione immediata in caso di certificata urgenza
- inserimento in graduatoria (lista d'attesa)

Il passaggio dalla lista d'attesa al servizio attivo avverrà sempre su valutazione del responsabile competente e in considerazione di alcune priorità:

1) gravità della situazione globale:

- emergenza socio-assistenziale;
- presenza o meno di risorse familiari e parentali;
- entità delle risorse economiche (in base a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento);

2) ordine cronologico di presentazione della richiesta.

L'accesso al Centro Diurno è subordinato alla sostenibilità del carico assistenziale in base alle risorse complessive disponibili, secondo la valutazione del responsabile competente.

Saranno previsti specifici progetti individuali differenziati nella frequenza per l'utenza (con presenza continuativa in tutta la giornata o limitata ad alcune ore e/o ad alcuni giorni della settimana), per rendere più efficiente la capacità di accoglienza del C.D. e per erogare un servizio più flessibile e adeguato alle esigenze degli utenti e dei loro familiari.

C) PRESENZE E ASSENZE NEL CENTRO DIURNO

Le presenze giornaliere nel C.D. sono registrate con appositi strumenti di rilevazione (cartacei, informatici, ecc.).

Eventuali assenze temporanee dell'utente devono essere tempestivamente comunicate agli operatori del Centro da parte dell'interessato o dei suoi familiari.

Per assenze che si protraggano per periodi superiori ai due mesi consecutivi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alle dimissioni dell'utente, prevedendo l'eventuale possibilità di riammissione in “lista d'attesa” con diritto di priorità solo in caso di particolare ed accertata urgenza.

In caso di malattia, non è consentito che l'utente frequenti il Centro Diurno. Per assenze prolungate dovute a malattia è richiesta certificazione sanitaria.

D) TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La tipologia di intervento è differenziata in base alla frequenza al Servizio:

ALTA FREQUENZA: 4-5 giorni alla settimana

MEDIA FREQUENZA: 2-3 giorni alla settimana

BASSA FREQUENZA: 1 giorno alla settimana

Prestazioni ordinarie:

ASSISTENZA DI BASE E TUTELARE:

interventi di aiuto nell'igiene personale (escluso il bagno completo), interventi di recupero e/o mantenimento dell'autonomia motoria tramite ginnastica dolce e/o deambulazione programmata, interventi di recupero e/o mantenimento di abilità funzionali attraverso terapie di orientamento di gruppo.

ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE:

lavori manuali (ad es. con materiali diversi, giardinaggio, attività di cucina), ascolto della musica, giochi, feste, gite in collaborazione con le famiglie, incontri (con amici, con altri soggetti del territorio o appartenenti a realtà di volontariato).

PRESTAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI SEMPLICE ATTUAZIONE:

Controllo nell'assunzione dei farmaci; prevenzione delle piaghe da decubito;

Le prestazioni a carattere sanitario sono svolte dall'Azienda USL sia per quanto riguarda i servizi di medicina di base che specialistici, previo opportuni accordi con l'Azienda stessa, in particolare per quanto attiene alla continuità degli interventi dei medici curanti di ciascun utente, che per l'assistenza infermieristica e le consulenze del fisiatra e del terapeuta della riabilitazione.

ATTIVITÀ DI SEGRETARIATO SOCIALE:

supporto al disbrigo di pratiche, consulenze, passaggio di informazioni, comunicazioni alle famiglie.

Prestazioni accessorie, fruibili a richiesta dell'utente:

PASTI - fornitura di "pasti" consumati presso la struttura del Centro Diurno.

TRASPORTO – Il "trasporto" dell'utente (dalla propria abitazione al Centro e viceversa) è effettuato dai familiari. Nel caso di condizioni particolari di accertata impossibilità da parte della famiglia e su valutazione dei Servizi Sociali previa verifica delle risorse disponibili, l'Amministrazione comunale potrà fornire un servizio di trasporto sociale (v. successivo art. 14).

E) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO

L'apertura e l'orario di funzionamento del C.D. sono definiti in base a specifici atti adottati dai competenti organi comunali o sovra-comunali, anche in riferimento ad eventuali accordi fra i Comuni del Distretto.

Durante l'orario di apertura l'utente può entrare ed uscire dal Centro avvisando il personale addetto all'assistenza, fermo restando che per evitare l'allontanamento non autorizzato degli utenti non autosufficienti vengono attivati tutti i mezzi e le attenzioni possibili nell'ambito tutelare.

F) DIMISSIONI

La dimissione dal C.D. può avvenire nei seguenti casi:

- rinuncia scritta da parte dell'utente;
- decesso dell'utente;
- cambio di residenza dell'utente;

- inserimento definitivo in strutture residenziali;
- morosità da parte dell'utente;
- su valutazione dei Servizi Sociali e dell'Unità di Valutazione Geriatrica, nel caso che le condizioni psico-fisiche dell'utente non siano più compatibili con le caratteristiche e la capacità d'accoglienza della struttura ma si renda necessaria una diversa tipologia di intervento di assistenza.

Art.13

EROGAZIONE DI PASTI SOCIALI

Il servizio di erogazione pasti consiste nella fornitura e, se previsto nel progetto sociale specifico, nella consegna a domicilio di una porzione completa di cibo pronto, al fine di sostenere le persone non in grado di provvedere autonomamente (o con il supporto di terzi) alla propria alimentazione.

I Servizi Sociali accolgono le richieste e valutano l'opportunità dell'attivazione del servizio.

Questo servizio è rivolto in particolare agli ospiti del Centro Diurno, su richiesta, nei giorni di presenza nello stesso.

La richiesta di temporanea sospensioni della fruizione del servizio da parte degli utenti dovrà essere comunicate ai competenti uffici comunali tempestivamente al massimo entro le ore 9,00 del giorno di riferimento. In mancanza di tale comunicazione, la relativa quota di spesa a carico dell'utente sarà comunque addebitata.

L'interruzione definitiva del servizio può avvenire nei seguenti casi:

- rinuncia scritta da parte dell'utente (almeno entro i termini sopra-indicati);
- decadenza dei presupposti che avevano giustificato l'avvio del servizio;
- decesso dell'utente;
- cambio di residenza dell'utente;
- morosità da parte dell'utente.

Art. 14

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Il Servizio consiste nel trasporto, ed eventualmente nell'accompagnamento, da parte di personale fornito dal Comune (anche volontario) di cittadini in condizioni di non autosufficienza e privi di una adeguata rete familiare di supporto, con la finalità di prevenire l'isolamento delle persone con limitazioni motorie e/o relazionali e di favorire le famiglie che hanno difficoltà ad effettuare il trasporto. E' escluso il trasporto presso le istituzioni scolastiche pubbliche e private già oggetto di altri specifici interventi.

Per casi particolari, in via straordinaria e previa valutazione dei Servizi Sociali nell'ambito di un progetto d'aiuto condiviso, il trasporto può essere rivolto a minori disabili o con disagio sociale e a bambini in età pre-scolare (accompagnati da un genitore).

Nel caso di utenti con gravi difficoltà psicomotorie i Servizi Sociali possono richiedere alla famiglia la presenza di un accompagnatore.

Il servizio può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva nel territorio della provincia di Bologna e, esclusivamente nei casi di comprovata necessità, nei territori delle province limitrofe.

Il servizio di trasporto viene effettuato dal Comune direttamente o indirettamente, anche in relazione ad accordi a livello sovra-comunale.

Il servizio di trasporto è gestito dai Servizi Sociali comunali sulla base delle risorse disponibili.

L'utente dovrà presentare richiesta ai Servizi Sociali con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il trasporto. La domanda sarà valutata da parte dei Servizi Sociali e sarà data risposta in tempo utile alla programmazione dello spostamento tenendo conto dei seguenti criteri:

1. priorità agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e Centro Diurno Assistenziale;
2. valutazione della situazione psico-fisica dell'utente;
3. valutazione della situazione familiare dell'utente, con precedenza alle persone sole;
4. valutazione della situazione economica dell'utente, con precedenza ai casi di maggior svantaggio.

Nel caso che le risorse disponibili e/o le priorità di intervento non consentano di fornire il trasporto, sarà data tempestiva comunicazione al richiedente.

La quota di compartecipazione economica alla spesa da parte degli utenti per questo servizio è prestabilita, da parte dei competenti organi comunali sulla base delle spese di gestione del servizio, per una quota fissa e calcolata applicando uno o più dei seguenti criteri:

- tipologia e/o frequenza del trasporto;
- chilometri percorsi.

Possono essere applicate agevolazioni tariffarie, o esenzioni, a favore di persone che presentano gravi situazioni di disagio socio-economico e per le quali sia attivo un progetto di intervento da parte dei Servizi Sociali comunali.

Agli utenti disabili certificati ex L. 104/92 e successive modificazioni che fruiscono del trasporto da e per strutture semiresidenziali può essere richiesta una compartecipazione economica alla spesa nella misura prevista nell'ambito di accordi a livello sovra-comunale o distrettuale.

Per i dializzati il rimborso richiesto è pari al rimborso riconosciuto dalla Ausl.

Art. 15

BORSE LAVORO

L'intervento di attivazione di una borsa-lavoro a favore di persone anche temporaneamente escluse dal mondo del lavoro è finalizzata al raggiungimento dell'autonomia personale e familiare attraverso la promozione e lo sviluppo delle capacità e delle risorse proprie di ciascun individuo, e in particolare a facilitare:

- l'inserimento lavorativo
- la permanenza in un contesto di lavoro adeguato di soggetti con fragilità fisica e/o psichica.

In casi eccezionali si può prevedere l'attivazione di una borsa lavoro a favore di un soggetto minore a fronte di un articolato progetto d'aiuto.

Le attività relative alle "borse lavoro" sono definite attraverso un atto apposito sottoscritto fra l'Amministrazione comunale e la sede ospitante, che dovrà contenere le condizioni e le modalità operative concordate, consone al progetto individuale, con allegato il progetto sociale predisposto da parte dei competenti operatori dei Servizi Sociali, nel quale dovranno essere evidenziati tutti gli aspetti peculiari dell'intervento (impegni assunti dall'utente, obiettivi e motivazioni sociali, durata ed eventuale possibilità di prolungamento, individuazione del *tutor* aziendale, entità del contributo economico e relative modalità di liquidazione, verifiche intermedie e/o conclusive).

La persona interessata dovrà condividere formalmente il progetto di borsa lavoro con l'operatore di riferimento, impegnandosi -a fronte dell'erogazione del contributo all'utente- a prestare determinate attività alle condizioni descritte nel progetto.

E' richiesta l'attestazione ISEE – con riferimento al nucleo anagrafico – quale elemento informativo ulteriore a disposizione degli Operatori del Servizio per una miglior conoscenza della situazione.

La borsa lavoro può essere compatibile con attività lavorative svolte dall'utente beneficiario e/o con altri interventi attivati a suo favore che prevedano l'erogazione di benefici economici, a condizione che ciò rientri normativamente nell'ambito del progetto sociale attivato.

La liquidazione del contributo avverrà previa verifica positiva dell'andamento della borsa lavoro attivata. Nel caso che il progetto sia completato solo parzialmente, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

Resta a carico del Comune provvedere ad assicurare gli utenti inseriti in progetti di borsa lavoro contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 16

CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

I Servizi Sociali perseguono l'obiettivo di favorire la maggiore autonomia possibile delle persone che presentano situazioni di bisogno. I contributi e benefici economici sono uno strumento eccezionale e residuale di intervento e sono utilizzati nell'ambito di una progettualità rivolta al superamento e/o alla riduzione delle cause del disagio.

I Servizi Sociali comunali possono valutare l'erogazione di contributi o benefici economici per garantire migliori condizioni di vita a persone e nuclei familiari, esclusivamente residenti nel comune di Calderara di Reno e con particolare attenzione ai nuclei in cui sono presenti minori e/o soggetti non-autosufficienti che si trovino in stato di bisogno.

I contributi o benefici economici vengono erogati contestualmente ad un progetto sociale - redatto dall'Assistente Sociale responsabile del caso - nel quale entrambe le parti (Utente e Comune) assumono reciprocamente un impegno finalizzato al conseguimento di obiettivi di autonomia e di emancipazione dall'assistenza. Essi possono riguardare:

a) Contributi di inserimento su progetto sociale

L'intervento consiste nell'erogazione di un sussidio economico secondo un percorso condiviso che porti la persona in condizione di bisogno ad utilizzarlo per far fronte temporaneamente ad una condizione di precarietà economica.

Il sussidio economico potrà avere durata massima non superiore ai sei mesi nell'arco di un esercizio finanziario, e potrà essere rinnovato solo in casi eccezionali adeguatamente motivati.

Il Comune si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'intervento, qualora vengano meno le condizioni inizialmente stabilite.

In caso di situazioni di particolare urgenza e sempre sulla base di una relazione sociale adeguatamente motivata può essere disposto un sussidio economico immediato a favore di un utente anche in assenza di espressa richiesta.

Il sussidio economico è liquidato a favore del soggetto interessato, fatta salva la possibilità che il progetto sociale d'intervento preveda motivatamente la liquidazione a favore di un altro soggetto.

b) Agevolazioni tariffarie

L'intervento consiste nell'eventuale riconoscimento di una situazione di bisogno sociale funzionale all'applicazione di un'agevolazione tariffaria temporanea rispetto alla fruizione da parte dell'utente di un servizio comunale o sovra-comunale.

c) Buoni spesa

L'intervento consiste nella erogazione, sulla base di un progetto sociale concordato con l'Assistente Sociale responsabile del caso, di buoni d'acquisto spendibili presso fornitori convenzionati con l'Amministrazione comunale per:

- ❖ generi alimentari e prodotti per la cura della persona e della casa

- ❖ farmaci prescritti dal medico o prodotti farmaceutici per la prima infanzia

Tale intervento è finalizzato a dare una risposta immediata e temporanea ad una manifestazione di bisogno economico nei confronti di persone o nuclei in particolari condizioni di indigenza (le condizioni economiche sono verificate secondo le modalità di seguito precisate).

Il buono è erogato nominativamente e non è cedibile. Ha una validità temporale definita al momento della erogazione.

In caso di smarrimento da parte dell'utente beneficiario non è prevista alcuna sostituzione o ulteriore erogazione.

L'utente beneficiario è tenuto al pieno rispetto delle condizioni e modalità previste nel progetto sociale e al corretto utilizzo dei buoni spesa.

L'eventuale utilizzo non corretto dei buoni spesa da parte dell'utente beneficiario comporta l'immediata sospensione del beneficio economico.

d) Sussidi economici a favore di ricoverati in struttura residenziale

v. successivo art. 17 "Erogazione di contributi economici a favore di ricoverati in strutture residenziali".

Restano diversamente disciplinati i contributi e/o benefici economici già regolati da specifiche disposizioni normative e/o atti emanati dallo Stato o da altri enti pubblici (Regione, Provincia, Azienda USL) o previsti da accordi sovra-comunali o distrettuali.

Inoltre rimangono in vigore le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali.

16.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

L'eventuale attivazione dei contributi e/o benefici economici di cui ai punti a, b e c è effettuata sulla base della valutazione sociale del singolo caso integrata dalla valutazione della situazione economica. Quest'ultima sarà definita in base a:

- l'attestazione Isee con riferimento al nucleo anagrafico;
- eventuale integrazione relativa alla situazione economica del richiedente relativa al momento in cui si presenta il bisogno attraverso l'acquisizione della documentazione comprovante tutti i redditi in entrata (comprese le entrate non assoggettabili ad Irpef) e le spese correnti indicative del tenore di vita.

Inoltre i Servizi Sociali comunali dovranno tenere in considerazione:

- ❖ l'ammontare di eventuali altri contributi erogati nei due anni precedenti, a vario titolo;
- ❖ la disponibilità al coinvolgimento di parenti tenuti per legge agli alimenti;
- ❖ il grado di collaborazione dell'utente rispetto a precedenti progettualità sociali concordate con lo stesso.

In caso di mancata adesione al progetto sociale concordato da parte dell'utente beneficiario e/o in caso di dichiarazioni false o mendaci accertate dall'Amministrazione comunale, si procederà alla revoca immediata del contributo con eventuale recupero di quanto già versato, fatta salva ogni ulteriore responsabilità dell'utente medesimo.

Art. 17

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRATIVI A FAVORE DI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

L'intervento consiste nell'erogazione di un sussidio economico integrativo volto a superare le difficoltà economiche di persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti attraverso un sostegno finalizzato al loro mantenimento in strutture residenziali pubbliche o private tramite l'integrazione della retta di permanenza, considerando che tutti i redditi della persona ricoverata devono concorrere al pagamento della medesima retta.

Destinatari di tale intervento sono gli utenti per i quali si rende necessario il percorso di ricovero sulla base di un progetto d'intervento predisposto dall'Assistente Sociale responsabile del caso e/o di una valutazione socio-sanitaria per l'accertamento dell'effettiva impossibilità a mantenere l'utente nel proprio ambiente di vita, ai sensi delle vigenti normative.

L'intervento economico integrativo è a carico del Comune nel quale il soggetto richiedente è residente nel momento in cui sorge la necessità di ricovero, come previsto all'art.4 della L.R. 2/03 e successive modificazioni.

Il richiedente può accedere al contributo economico integrativo comunale se dimostra di avere richiesto ai propri familiari, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, gli alimenti per far fronte alla propria situazione di difficoltà economica ed è tenuto a presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l'impegno a partecipare alle spese secondo le rispettive possibilità economiche.

17.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Il sussidio integrativo di cui al punto precedente è concesso ai ricoverati che abbiano risorse patrimoniali e reddituali insufficienti al mantenimento nelle strutture protette.

Esso è concesso solo nel caso in cui i redditi del coniuge dell'utente, dei figli e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi, dei genitori e, in loro mancanza, degli ascendenti prossimi, risultino insufficienti alla copertura totale della retta di mantenimento fermo restando l'obbligo degli alimenti, nei limiti fissati dal Codice Civile, di ogni eventuale donatario.

L'entità del suddetto contributo integrativo comunale è pari alla differenza tra l'importo totale della retta e la quota definita a carico dell'interessato e dei tenuti agli alimenti e in ogni caso non potrà essere superiore alla retta massima applicata fra le strutture convenzionate presenti nel territorio distrettuale.

L'entità del suddetto contributo potrà essere pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta da ricovero nel caso in cui l'ISEE del nucleo dell'obbligato sia inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta comunale (*ISEE minimo*); mentre non verrà corrisposto alcun contributo nel caso in cui l'ISEE superi una soglia massima individuata dalla Giunta comunale (*ISEE massimo*).

Nel caso in cui l'ISEE del nucleo si collochi tra l'*ISEE minimo* e l'*ISEE massimo* l'entità del contributo è dato dalla somma residua da pagare decurtata della percentuale derivante dal seguente calcolo: **(Valore ISEE del nucleo dell'obbligato – Valore ISEE minimo) : 100.**

Qualora l'assistito abbia a proprio carico un familiare, a questo verrà garantito il minimo vitale.

Nel caso di parenti non obbligati agli alimenti a termini di legge ma con forti legami familiari con il richiedente, il Comune si impegna a ricercare intese con gli stessi ai fini dell'individuazione di una quota di contributo a loro carico, in base ai criteri fissati nel presente Regolamento.

L'eventuale contributo ad integrazione, viene liquidato direttamente alla struttura ospitante.

La definizione della quota della retta a carico dell'interessato o dei tenuti agli alimenti è definita in base a:

- le condizioni reddituali e patrimoniali dell'utente (compresi i proventi non rilevanti ai fini fiscali) al netto della quota a lui garantita in base a quanto previsto dalla normativa vigente;

- l'attestazione ISEE con riferimento al nucleo anagrafico di tutti i familiari tenuti per legge agli alimenti .

Il contributo economico è negato, revocato o ridotto qualora il tenore di vita risulti incompatibile con lo stato di bisogno dichiarato e/o emergano elementi contrastanti.

Qualora l'utente debba essere inserito in struttura per motivi di urgenza e improrogabilità del ricovero e la capacità ricettiva delle strutture convenzionate sia insufficiente, l'Amministrazione comunale potrà assumere in via temporanea e straordinaria un impegno di spesa superiore a quanto sopra specificato in riferimento alle strutture residenziali convenzionate, fatto salvo l'impegno della famiglia di trasferire l'utente in una struttura convenzionata appena vi sia la possibilità di inserirlo.

L'onere a carico del Comune dovrà essere confermato annualmente previa verifica della sussistenza delle condizioni di bisogno.

Inoltre il Comune riconsidererà la quota a proprio carico in qualsiasi momento nei seguenti casi:

- su richiesta dei parenti obbligati, qualora emergano elementi nuovi suffragati da relativa documentazione;
- su iniziativa d'ufficio, qualora lo stesso venisse a conoscenza di nuovi elementi.

L'onere a carico del Comune verrà automaticamente diminuito al verificarsi di una diminuzione della retta della struttura.

Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell'utente e dei familiari tenuti agli alimenti per il recupero delle spese sostenute nei seguenti casi:

- se il beneficiario di sussidio economico risulta proprietario di redditi e/o di beni immobili non precedentemente dichiarati;
- in caso di riscontro, successivamente alla erogazione del contributo, di dichiarazioni mendaci riguardanti le condizioni economiche dell'assistito o dei tenuti per legge al mantenimento;
- nel caso in cui l'assistito percepisca gli arretrati relativi al riconoscimento pensionistico e/o di indennità relativamente al periodo nel quale ha goduto del beneficio economico da parte del Comune;
- qualora le persone tenute agli alimenti risultino in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e tuttavia si siano rifiutati di adempiere ai propri obblighi di legge

Nel caso di previsione di redditi futuri al favore dell'utente al momento del ricovero nella struttura, il Comune può anticipare la spesa per la retta di ricovero nei limiti massimi di un anno, previa sottoscrizione di formale impegno da parte dell'interessato di restituzione dell'importo anticipato, comprensivo di interessi legali.

TITOLO III

Art. 18

SOSPENSIONI, REVOCHE E DIRITTO DI RIVALSA

L'Amministrazione comunale può adottare, ai sensi delle vigenti normative, ogni misura utile a sospendere e/o revocare eventuali servizi o benefici concessi ad utenti assistiti qualora emergano abusi o false dichiarazioni da parte degli stessi. In questi casi l'Amministrazione Comunale potrà procedere al recupero di eventuali sussidi economici erogati ai medesimi utenti, eventualmente prevedendo anche forme di rateizzazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivalersi, a fronte di inadempienze da parte degli utenti rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, sui beni dell'assistito, dei familiari, degli eredi.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/04/2007.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti normative in materia.